

CAPITOLO I - Denominazione, Finalità e Sede

Articolo 1

L'Associazione "U.L.O.O.P.", senza scopo di lucro, operante nell'ambito culturale, dotata di personalità giuridica propria e piena capacità giuridica in conformità con la legislazione vigente sulle associazioni, regola le sue attività in base a quanto stabilito dalla Legge 4/2008, del 24 aprile, del Libro Terzo del Codice Civile della Catalogna, relativo alle persone giuridiche; dalla Legge organica 1/2002, del 22 marzo, che regola il diritto di associazione, e dai suoi statuti.

La durata dell'Associazione sarà a tempo indeterminato.

Articolo 2

Ogni intento di lucro è escluso dagli scopi dell'Associazione, i quali comprendono:

- La promozione e la diffusione della cultura politica e diplomatica, il suo studio e la sua insegnamento, al fine di diffondere, divulgare ed analizzare soluzioni, idee e conoscenze relative a problemi di natura umana, sociale ed economica, nonché la promozione e la tutela dei diritti umani, delle relazioni pubbliche e di qualsiasi altra attività a beneficio di tali obiettivi, promuovendo lo scambio culturale tra la Spagna e altri paesi di interesse attraverso vari programmi culturali.
- L'organizzazione, la promozione e la realizzazione di eventi di carattere culturale, educativo, solidale e/o benefico.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, verranno svolte le seguenti attività:

- Organizzazione di eventi culturali, corsi, conferenze, simposi, tavole rotonde, seminari, congressi e qualsiasi altra attività culturale pertinente.
- Collaborazione o associazione, temporanea o permanente, con altre istituzioni, associazioni, federazioni o confederazioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, che perseguono scopi analoghi ad altre associazioni orientate agli stessi fini.
- Fornire formazione e formazione per i volontari attraverso documentazione, conferenze e corsi.
- Concludere ogni tipo di accordo, convenzione o patto necessario per il raggiungimento dei propri obiettivi.
- Produrre e utilizzare ogni tipo di mezzi audiovisivi, in particolare, senza essere limitati a questi, editare, stampare, distribuire opuscoli, bollettini, riviste, giornali e libri; programmi radiofonici e televisivi attraverso qualsiasi mezzo, compresi i formati elettronici o digitalizzati, che consentano di raggiungere gli scopi previsti.
- Promuovere e sviluppare qualsiasi altro tipo di progetto legato ai propri obiettivi.

- Partecipare a qualsiasi altra attività sociale, economica o affine che consenta di ottenere risorse per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi associativi.

Articolo 3

La sede dell'Associazione è stabilita a Calafell (Tarragona), in Via Mallorca, 36, 43820. Le funzioni di questa Associazione sono prevalentemente esercitate nella Comunità Autonoma della Catalogna.

CAPITOLO II - Membri dell'Associazione, Diritti e Doveri

Articolo 4

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, in modo libero e volontario, abbiano interesse nei suoi scopi. Per quanto riguarda le persone fisiche:

- Devono essere capaci di agire.
- Se sono minori con età comprese tra i 14 e i 18 anni e non sono emancipati, hanno bisogno del consenso dei genitori o dei tutori per essere membri a pieno titolo, con diritto di voto nelle assemblee generali, e non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo.
- I minori di 14 anni possono acquisire lo status di associati ed esercitare i diritti derivanti da tale status attraverso i loro rappresentanti legali.

Per quanto riguarda le persone giuridiche:

- La richiesta di adesione deve essere approvata dall'organo competente.
- Le norme che regolano la persona giuridica in questione non devono escludere la possibilità di far parte di un'Associazione.

Per unirsi all'Associazione è necessario presentare una domanda compilata per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale prenderà una decisione sulla richiesta nella prima riunione che avrà luogo e la comunicherà alla successiva Assemblea Generale.

Articolo 5

I membri dell'Associazione hanno i seguenti diritti:

- Partecipare con voce e voto alle riunioni dell'Assemblea Generale.
- Candidarsi o essere eletti per cariche rappresentative o per svolgere incarichi direttivi.
- Esercitare la rappresentanza loro conferita in ciascun caso.
- Impugnare le decisioni dell'assemblea generale e dell'organo di governo e proporre l'azione di responsabilità contro i membri dell'organo di governo.
- Partecipare all'amministrazione e alla gestione, ai servizi e alle attività dell'Associazione, conformemente alle norme legali e statutarie.

- Presentare all'Assemblea e al Consiglio Direttivo tutto ciò che ritengano possa contribuire a rendere più piena la vita dell'Associazione e più efficace il raggiungimento degli obiettivi sociali fondamentali.
- Richiedere e ottenere spiegazioni sull'amministrazione e la gestione del Consiglio Direttivo o dei mandatari dell'Associazione.
- Essere ascoltati e difendersi in caso di adozione di misure disciplinari.
- Ricevere informazioni sulle attività dell'Associazione.
- Utilizzare i servizi comuni stabiliti o a disposizione dell'Associazione.
- Far parte dei gruppi di lavoro.
- Possedere una copia degli statuti.
- Consultare i libri dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di recedere liberamente dall'Associazione e di recuperare, se del caso, le contribuzioni rimborsabili da loro versate. La condizione di associato non può essere trasferita.

Articolo 6

I membri dell'Associazione hanno i seguenti doveri:

- Impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione e partecipare attivamente per conseguirli.
- Contribuire al sostentamento dell'Associazione mediante il pagamento di quote, contributi straordinari e altre contribuzioni economiche stabilite dagli statuti e approvate in conformità con gli stessi.
- Rispettare e adempiere alle altre obbligazioni previste dalle disposizioni statutarie.
- Osservare e rispettare le decisioni adottate validamente dagli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 7

Le cause per essere esclusi dall'Associazione sono le seguenti:

- Decisione volontaria della persona interessata, che deve comunicare per iscritto la sua decisione al Consiglio Direttivo.
- Mancato pagamento di una o più quote stabilite.
- Inosservanza degli obblighi statutari.

CAPITOLO III - Assemblea Generale

Articolo 8

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione; i suoi membri ne fanno parte per diritto proprio e inalienabile.

I membri dell'Associazione, riuniti in un'Assemblea Generale legalmente costituita, decidono a maggioranza sugli argomenti di competenza dell'Assemblea.

Tutti i membri sono vincolati dalle decisioni dell'Assemblea Generale, compresi coloro che sono assenti, coloro che dissentono e coloro che si sono astenuti dal voto.

Articolo 9

L'Assemblea Generale ha i seguenti poteri:

- Approvare, se del caso, la gestione dell'organo di governo, il bilancio e il conto annuale.
- Eleggere e rimuovere i membri dell'organo di governo e controllarne l'attività.
- Modificare gli statuti.
- Decidere la forma e l'importo dei contributi per il finanziamento dell'Associazione o per il pagamento delle spese, comprese le contribuzioni al patrimonio dell'Associazione.
- Decidere la trasformazione, la fusione, la divisione o la dissoluzione dell'Associazione.
- Decidere l'adesione e l'uscita da federazioni o confederazioni.
- Richiedere il riconoscimento di pubblica utilità.
- Approvare il regolamento interno e le sue modifiche.
- Esaminare le richieste di ammissione a socio, nonché gli ingressi e le uscite per motivi diversi dall'esclusione definitiva.
- Ratificare, se del caso, l'espulsione disciplinare e le altre sanzioni imposte dal Consiglio Direttivo per gravi infrazioni.
- Decidere sulle questioni che non sono espressamente attribuite ad alcun altro organo dell'Associazione.

Articolo 10

L'Assemblea Generale è l'organo supremo di governo dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio economico.

L'organo di governo può convocare l'Assemblea Generale in modo straordinario ogni volta che lo ritenga opportuno e deve farlo quando lo richieda il 10% degli associati; in questo caso, l'Assemblea deve tenersi entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata dall'organo di governo attraverso una convocazione che deve contenere almeno il luogo, la data e l'ora dell'incontro, oltre all'ordine del giorno con l'elenco specifico degli argomenti da trattare.

La convocazione deve essere comunicata quindici (15) giorni prima della data dell'incontro, individualmente e tramite una comunicazione scritta inviata all'indirizzo postale, all'indirizzo email o ad altri mezzi di comunicazione telematica identificati nell'elenco aggiornato degli associati detenuto dall'Associazione.

Le riunioni possono essere svolte tramite videoconferenza o altri mezzi di comunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la continuità della comunicazione, la possibilità di intervento durante le discussioni e la registrazione del voto. In questo caso, si ritiene che la riunione si tenga dove si trova il presidente.

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza, lo sostituirà il membro più anziano del Consiglio. Il Segretario, che ricopre lo stesso ruolo nel Consiglio Direttivo, svolge la funzione di segretario durante l'Assemblea Generale. Il Segretario redige il verbale di ciascuna riunione, che deve essere firmato insieme al Presidente e contenere un riassunto delle discussioni, il testo delle decisioni adottate, il risultato numerico delle votazioni e l'elenco dei partecipanti. All'inizio di ciascuna riunione dell'Assemblea Generale, il verbale della sessione precedente viene letto per essere approvato o corretto. Tuttavia, il verbale e qualsiasi altra documentazione devono essere resi disponibili agli associati presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione.

Articolo 12

L'Assemblea Generale si considera valida indipendentemente dal numero di associati presenti o rappresentati.

Il 10% degli associati può richiedere all'organo di governo l'inclusione nell'ordine del giorno di uno o più argomenti da trattare. Nel caso in cui l'Assemblea sia già stata convocata, questa richiesta può essere fatta entro il primo terzo del periodo tra la ricezione della convocazione e la data in cui l'organo deve riunirsi. L'Assemblea può prendere decisioni solo su punti inclusi nell'ordine del giorno, a meno che non sia stata costituita con carattere universale o che le decisioni riguardino la convocazione di una nuova Assemblea Generale.

Articolo 13

Nelle riunioni dell'Assemblea Generale, ciascun membro dell'Associazione ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti degli associati presenti o rappresentati.

Per prendere decisioni sulla modifica degli statuti, lo scioglimento dell'Associazione, la costituzione di una federazione con associazioni simili o l'adesione a una federazione esistente, nonché per la disposizione o la vendita di beni, è richiesta una maggioranza qualificata dei 2/3 degli associati presenti o rappresentati. In ogni caso, l'elezione del

Consiglio Direttivo, in presenza di più candidati, avviene con un accordo di maggioranza semplice o relativa degli associati presenti o rappresentati.

CAPITOLO IV - Consiglio Direttivo

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo governa, amministra e rappresenta l'Associazione, conformemente alla legge, agli statuti e alle decisioni adottate dall'Assemblea Generale.

I membri del Consiglio Direttivo ricoprono cariche a titolo gratuito e devono svolgere le loro funzioni con la diligenza di un buon amministratore, conformemente alla legge e agli statuti, e servire la carica con lealtà all'associazione, agendo sempre a beneficio di questa.

Questo organo è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Vocali, cariche che devono essere ricoperte da persone diverse.

La nomina dei membri del Consiglio Direttivo, che devono essere associati e maggiorenni, avviene mediante voto dell'Assemblea Generale. Le persone elette entrano in carica dopo aver accettato l'incarico.

Articolo 15

I membri del Consiglio Direttivo ricoprono la carica per un periodo di cinque (5) anni, salvo possibilità di rielezione.

La revoca delle cariche prima della scadenza regolare del mandato può avvenire per:

- Morte o dichiarazione di assenza, nel caso di persone fisiche, o estinzione, nel caso di persone giuridiche.
- Incapacità o inabilità.
- Dimissioni notificate all'organo di governo.
- Rimozione decisa dall'Assemblea Generale.
- Qualunque altra causa prevista dalla legge o dagli statuti.

Le vacanze che si verificano nel Consiglio Direttivo devono essere coperte nella prima riunione dell'Assemblea Generale successiva. Nel frattempo, un membro dell'Associazione può temporaneamente assumere l'incarico vacante.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- Rappresentare, dirigere e amministrare l'Associazione nel modo più ampio riconosciuto dalla legge; inoltre, rispettare le decisioni prese dall'Assemblea Generale, conformemente alle norme, istruzioni e direttive stabilite da quest'ultima.

- Adottare le decisioni necessarie in relazione alla rappresentanza davanti agli organismi pubblici e per esercitare ogni tipo di azione legale e presentare i ricorsi appropriati.
- Proporre all'Assemblea Generale la difesa degli interessi dell'Associazione.
- Proporre all'Assemblea Generale l'istituzione delle quote che i membri dell'Associazione devono versare.
- Convocare le Assemblee Generali e verificare che siano rispettate le decisioni adottate.
- Presentare il bilancio e il rendiconto annuale all'Assemblea Generale per l'approvazione e preparare il bilancio dell'esercizio successivo.
- Assumere il personale che l'Associazione potrebbe avere.
- Supervisionare la contabilità e garantire il normale funzionamento dei servizi.
- Costituire gruppi di lavoro per raggiungere in modo efficiente gli obiettivi dell'Associazione e autorizzare le azioni che questi gruppi intendono intraprendere.
- Nominare i vocali del Consiglio Direttivo che devono occuparsi di ciascun gruppo di lavoro, su proposta degli stessi gruppi.
- Svolgere le azioni necessarie presso organismi pubblici, entità e altre persone per ottenere: sovvenzioni o altri aiuti; l'uso di locali o edifici che potrebbero diventare luoghi di convivenza e comunicazione e anche centri di recupero civico; aprire conti correnti e libretti di risparmio presso qualsiasi istituto di credito o di risparmio e disporre dei fondi depositati in essi; risolvere provvisoriamente qualsiasi caso non previsto dagli statuti e darne conto alla prima riunione dell'Assemblea Generale; qualsiasi altra facoltà non specificamente attribuita a qualche altro organo di governo dell'Associazione o espressamente delegata a essa.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo, precedentemente convocato dal Presidente o dalla persona che lo sostituisce, deve riunirsi in seduta ordinaria con la periodicità che i suoi membri decidono, ma che in nessun caso può essere inferiore a una volta ogni trimestre.

Deve riunirsi in seduta straordinaria quando il Presidente la convochi in questo modo o se lo richiede un terzo dei membri che lo compongono.

Le riunioni possono svolgersi tramite videoconferenza o altri mezzi di comunicazione, sempre che sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la continuità della comunicazione, la possibilità di intervenire nelle discussioni e la registrazione del voto.

In questo caso, si ritiene che la riunione si tenga nel luogo in cui si trova la persona che la presiede.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è costituito validamente se è stato convocato in anticipo e se c'è un quorum costituito dalla metà più uno dei suoi membri.

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni che vengono convocate, anche se possono scusarsi per motivi giustificati. La presenza del Presidente o del Segretario o delle persone che li sostituiscono è sempre necessaria. Il Consiglio Direttivo adotta decisioni a maggioranza semplice dei voti dei presenti. In via eccezionale, gli accordi possono essere presi senza riunione, su richiesta del Presidente dell'Associazione o di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, mediante voto per corrispondenza postale, comunicazione telematica o qualsiasi altro mezzo, sempre che siano garantiti i diritti di informazione e voto, che sia attestata la ricezione del voto e che ne sia garantita l'autenticità. Si considera che l'accordo sia adottato presso il domicilio legale della persona giuridica e alla data di ricezione dell'ultimo voto valido emesso.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle sue competenze a una o più commissioni o gruppi di lavoro, purché ottenga il voto favorevole di due terzi dei suoi membri.

Può anche nominare, con lo stesso quorum, uno o più mandatari per esercitare le funzioni che esso stesso decide di conferire loro con le facoltà che ritiene opportune in ciascun caso.

Non sono delegabili la formulazione dei bilanci né gli atti che devono essere autorizzati o approvati dall'Assemblea Generale.

Articolo 20

Le decisioni del Consiglio Direttivo devono essere annotate nel libro delle deliberazioni e firmate dal Segretario e dal Presidente. All'inizio di ogni riunione del Consiglio Direttivo, il verbale della riunione precedente deve essere letto per essere approvato o rettificato, se del caso.

CAPITOLO V - Presidenza

Articolo 21

Il Presidente ha le seguenti responsabilità:

- Direttore e rappresentante legale dell'Associazione per delega dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
- Presiedere e dirigere le discussioni sia dell'Assemblea Generale che del Consiglio Direttivo.

- Emettere un voto di qualità decisivo nei casi di parità.
- Stabilire la convocazione delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
- Autenticare i verbali e i certificati redatti dal Segretario dell'Associazione.
- Altre responsabilità proprie della carica e quelle delegate dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo.

CAPITOLO VI - Tesoreria e Segreteria

Articolo 22

Il Tesoriere ha come responsabilità la custodia e il controllo delle risorse dell'Associazione, nonché la preparazione del bilancio, del rendiconto finanziario e della liquidazione dei conti. Mantiene un libro contabile. Firma le ricevute delle quote e altri documenti finanziari. Paga le fatture approvate dal Consiglio Direttivo, che devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente, e deposita quanto rimane in conti aperti presso istituti di credito o di risparmio.

Articolo 23

Il Segretario è responsabile della custodia della documentazione dell'Associazione, redige, scrive e firma i verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, redige e certifica i documenti da consegnare e mantiene anche il registro degli associati.

CAPITOLO VII - Commissioni o Gruppi di Lavoro

Articolo 24

La creazione e la costituzione di qualsiasi commissione o gruppo di lavoro devono essere proposte dai membri dell'Associazione che desiderano formarli. Essi devono presentare la proposta al Consiglio Direttivo e spiegare le attività che intendono svolgere.

Il Consiglio Direttivo deve esaminare le diverse commissioni o gruppi di lavoro, i cui responsabili devono presentare un rapporto dettagliato delle loro attività una volta al mese.

CAPITOLO VIII - Regime Economico

Articolo 25

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- Le quote stabilite dall'Assemblea Generale per i suoi membri.
- Sovvenzioni ufficiali o private.
- Donazioni, eredità o lasciti.
- Entrate derivanti dal proprio patrimonio o da altre fonti di reddito ottenibili.

Articolo 26

Tutti i membri dell'Associazione sono tenuti a contribuire finanziariamente al suo sostentamento mediante quote o contributi, nella forma e nella proporzione stabilita dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale può stabilire quote di iscrizione, quote periodiche mensili - da versare mensilmente, trimestralmente o semestralmente a seconda di quanto deciso dal Consiglio Direttivo - e quote straordinarie.

Articolo 27

L'anno finanziario coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 28

Nei conti correnti o libretti di risparmio aperti presso istituti di credito o di risparmio, devono essere apposte le firme del Presidente, del Tesoriere o del Segretario.

Per poter disporre dei fondi è necessaria la presenza di due firme, di cui una deve essere quella del Tesoriere o del Presidente.

CAPITOLO IX - Regime Disciplinare

Articolo 29

L'organo di governo può sanzionare le infrazioni commesse dagli associati.

Queste infrazioni possono essere classificate come lievi, gravi e molto gravi, e le relative sanzioni possono variare da un richiamo all'espulsione dall'Associazione, a seconda di quanto stabilito dal regolamento interno.

Il procedimento sanzionatorio può essere avviato d'ufficio o a seguito di una denuncia o comunicazione. Entro 10 giorni, il Consiglio Direttivo nomina un istruttore, che gestisce la procedura sanzionatoria e propone la decisione entro 15 giorni, previa audizione del presunto trasgressore. La decisione finale, che deve essere motivata e approvata da almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, viene adottata da quest'organo entro 15 giorni.

Nei casi di sanzioni per infrazioni molto gravi decise dal Consiglio Direttivo, le persone interessate possono chiedere la conferma della sanzione alla prima Assemblea Generale che si tiene.

CAPITOLO X - Scioglimento

Articolo 30

L'Associazione può essere sciolta se lo decide l'Assemblea Generale, convocata con carattere straordinario esclusivamente per tale scopo. Lo scioglimento sarà altresì appropriato quando:

- Scade il termine stabilito dagli statuti, a meno che l'Assemblea Generale non decida la sua proroga.
- Sia stata raggiunta la finalità per cui l'Associazione è stata costituita o la sua impossibilità manifesta, a meno che l'Assemblea Generale non decida la sua modifica.
- Il numero degli associati scenda al di sotto di tre (3).
- Siano state commesse illecità civili o penali nelle attività o finalità dell'Associazione, dichiarate da una sentenza definitiva.
- Si entri nella fase di liquidazione in caso di fallimento.
- Sia presente qualsiasi altra causa prevista dalla legge o dagli statuti.

Articolo 31

Una volta deliberato lo scioglimento, l'Assemblea Generale dovrà adottare le misure appropriate sia riguardo alla destinazione dei beni e dei diritti dell'Associazione, sia per quanto riguarda lo scopo, l'estinzione e la liquidazione di qualsiasi operazione in sospenso.

L'Assemblea è autorizzata a eleggere una commissione liquidatrice se lo ritiene necessario.

I membri dell'Associazione sono esentati da responsabilità personale. La loro responsabilità è limitata ad adempiere agli obblighi che essi stessi hanno volontariamente assunto.

L'eventuale avanzo netto risultante dalla liquidazione dovrà essere consegnato direttamente a un'entità pubblica o privata senza scopo di lucro che, nel territorio d'azione dell'Associazione, si sia distinta maggiormente nell'attività a favore di opere di beneficenza simili o analoghe a quelle dell'Associazione stessa e, in mancanza di ciò, a favore di altre opere di beneficenza a carattere generale.

Le funzioni di liquidazione e di attuazione delle decisioni di cui ai paragrafi precedenti dello stesso articolo spettano al Consiglio Direttivo se l'Assemblea Generale non affida questa missione a una commissione liquidatrice appositamente designata a tale scopo.